

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

DI UN TRATTORE CON RELATIVE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE "FALCO" CENSITA PRESSO LA UOD PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CAMPANIA

L'anno _____, il mese di _____, il giorno _____, in Monte di
Procida presso la sede comunale, alla via Panoramica snc,

tra

il comune di Monte di Procida, di seguito denominato *comodante*, rappresentato da,
_____, nato/a _____ il _____ in qualità di funzionario del XIII
Settore – Servizio Patrimonio, domiciliato in ragione della carica nella sede dell'Ente, in
Monte di Procida, alla via Panoramica snc, C.F.: _____, che interviene nel
presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

e

il _____, nato a _____, che interviene in questo atto quale Presidente
dell'Associazione di Protezione Civile "FALCO" OdV di Monte di Procida, con sede in
_____, alla via _____ n. _____, C.F.: _____, di seguito
denominato *comodatario*;

premesso che:

– con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato
stabilito di concedere all'Associazione Volontariato di Protezione Civile "FALCO" di Monte
di Procida, in comodato d'uso gratuito, un automezzo con relative attrezzature, come di
seguito specificato:

TRATTORE VALTRA F75S

- velocità 40 km/h;

- assale anteriore 4 RM;
 - 2 pompe Idrauliche 66,8L + 29,8L;
 - pacchetto tre distributori Asta dx livellamento, meccanico Cambio Power Shuttle (24+12);
 - terzo punto superiore a rotula;
 - sedile a sospensione meccanica;
 - arco di protezione abbattibile;
 - ruote 380/70r24a+280/70r16a mitas;
 - caricatore frontale argano;
 - pulisci spiaggia mod. manta gold da cm.160 completo di due valli di setacciamento e scarico idraulico altezza cm. 180;
 - rastrellone da cm. 150 con luce;
 - speroni 7 cm;
- con propria determinazione n. _____ del _____ si è proceduto all’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, all’Associazione Volontariato di Protezione Civile “FALCO” di Monte di Procida, del mezzo completo di attrezzatura come sopra descritto.

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse.

Le premesse e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto.

Col presente atto, il Comune di Monte di Procida, XIII Settore - Servizio Patrimonio, concede in comodato d’uso gratuito, per il periodo di mesi 48, all’Associazione Volontariato di Protezione Civile “FALCO” di Monte di Procida che accetta, l’uso del seguente automezzo,

con relative attrezzature, come di seguito specificate, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente contratto, affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché straordinaria manutenzione:

TRATTORE VALTRA F75S

- velocità 40 km/h;
- assale anteriore 4 RM;
- 2 pompe Idrauliche 66,8L + 29,8L;
- pacchetto tre distributori Asta dx livellamento, meccanico Cambio Power Shuttle (24+12);
- terzo punto superiore a rotula;
- sedile a sospensione meccanica;
- arco di protezione abbattibile;
- ruote 380/70r24a+280/70r16a mitas;
- caricatore frontale argano;
- pulisci spiaggia mod. manta gold da cm.160 completo di due valli di setacciamento e scarico idraulico altezza cm. 180;
- rastrellone da cm. 150 con luce;
- speroni 7 cm;

Art. 3 - Attività per l'utilizzo del "TRATTORE VALTRA F75S".

Il trattore VALTRA F75S, viene affidato in comodato d'uso gratuito all'Associazione Volontariato di Protezione Civile "FALCO" di Monte di Procida per le attività di pertinenza della stessa e/o da questa demandate e, in particolare, per le attività di seguito elencate:

- interventi di soccorso in emergenza, che dovranno essere autorizzati, diretti e coordinati dalle autorità competenti;

- partecipazione a corsi di addestramento e formazione per il miglioramento della preparazione tecnica degli iscritti all'organizzazione;
- partecipazione a manifestazioni dirette a divulgare tra i cittadini la cultura della protezione civile e a favorire la conoscenza delle nozioni e dei comportamenti individuali e collettivi utili a ridurre i rischi derivanti dalle calamità;
- utilizzazione del mezzo allo scopo di garantirne la continua efficienza anche attraverso l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.

Per l'espletamento delle attività sopra elencate, l'utilizzo del bene, sia in situazione di emergenza che in situazione di normalità, sarà effettuata dagli iscritti o dal personale dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile "FALCO" di Monte di Procida, adeguatamente formati a tale scopo e in possesso dei titoli abilitanti per la conduzione dell'automezzo, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle indicazioni delle autorità competenti.

Art. 3.1. - Utilizzo del "TRATTORE VALTRA F75S" da parte di terzi.

È consentito l'utilizzo del bene, da parte di terzi, per attività diverse da quelle elencate all'art. 3 e sempre per fini di interesse pubblico, previa tempestiva comunicazione del comodatario da inoltrarsi a mezzo pec o mezzo equivalente, all'ufficio competente del Comune di Monte di Procida, per periodi limitati di tempo, non superiori a 7 giorni.

Il comodatario è tenuto a sottoscrivere un atto di utilizzo temporaneo col terzo, nel quale riportare le ragioni di detto utilizzo, il termine dello stesso, e dovrà riportare pedissequamente la seguente condizione: *"Il Comune di Monte di Procida, proprietario del trattore tg BY311E ed assegnato in comodato d'uso gratuito all'Associazione Volontariato di Protezione Civile "FALCO" di Monte di Procida, è manlevato da qualsivoglia onere, obbligo, responsabilità e risarcimento derivante da qualsivoglia azione e/o omissione e/o fatto compiuto dalla/dal _____, utilizzatore temporaneo del bene"*.

Nei confronti dell'Ente comunale, la responsabilità dell'utilizzo del trattore da parte di terzi ricadrà esclusivamente in capo al comodatario. La predetta condizione dovrà essere obbligatoriamente inserita in ogni atto relativo all'utilizzo del bene, sottoscritto tra il terzo e il comodatario. In caso di mancato richiamo della predetta condizione, nei rapporti interni, il comodatario sarà comunque responsabile nei confronti dell'Ente per il fatto del terzo.

Art. 4 - Possesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che il bene è stato già consegnato provvisoriamente con verbale del 12/08/2022, rimesso in originale, in pari data, all'Associazione Falco e successivamente trasmesso con nota prot. 13401 del 01/09/2022

La consegna definitiva del trattore Valtra F75s avverrà in data _____, previa sottoscrizione di apposito Verbale di Consegna Definitiva; all'atto della stipula sarà verificata la perfetta efficienza ed il possesso di tutte le certificazioni necessarie al suo regolare e corretto utilizzo.

Art. 5 - Durata.

La durata del presente contratto è convenuta in 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 6 - Restituzione e revoca.

Per qualsiasi necessità, è facoltà del comodante richiedere la restituzione del bene e la risoluzione del presente contratto, con preavviso di un mese, mediante invio al comodatario di una nota a mezzo pec o mediante mezzo equivalente. Allo stesso modo, il comodatario può rinunciarvi e risolvere il presente contratto, con preavviso formale di tre mesi.

Inoltre, l'assegnazione è revocata in caso di:

- a) mancato rispetto circa la gestione e la funzionalità delle dotazioni, in perfetta efficienza operativa, equipaggiate con tutti gli accessori necessari a garantire funzionalità immediata delle dotazioni stesse;

- b) inidonea custodia e/o rimessaggio;
- c) mancato impegno al costante mantenimento delle dotazioni;
- d) cancellazione dall'elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Campania;
- e) mancata disponibilità a partecipare alle attività di soccorso richieste dalle autorità competenti.

Art. 7 - Obblighi del comodatario.

Il comodatario si obbliga:

- a custodire ed a conservare il bene oggetto del presente contratto con la massima cura e diligenza appartenente al buon padre di famiglia;
- a non destinarlo ad altri usi/attività che non siano quelli sopra previsti e/o successivamente espressamente autorizzati;
- a non cedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.1;
- a restituire il bene stesso nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso;
- a mantenere indenne il comodante da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo del comodatario durante il periodo di utilizzo del bene.

Art. 8 - Spese inerenti all'utilizzo del "TRATTORE VALTRA F75S".

Sono a carico del comodatario le spese assicurative obbligatorie per la R.C.A., nonché la tassa di possesso e quant'altro connesso circa le spese amministrative e gli oneri di legge. Il trattore Valtra F75S dovrà essere assicurato con polizza Kasko e furto e incendio, senza franchigia né scoperto.

In caso di sinistro il comodatario si obbliga a darne comunicazione al comodante, ai sensi dell'art. 1913 c.c., entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dello stesso o da quando ne ha avuto

conoscenza, allegando tutta la documentazione utile. Rimangono in capo al comodatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene offerto in comodato d'uso.

Il comodatario indica nel verbale definitivo di consegna, redatto dall'Amministrazione comunale, il luogo per la conservazione al coperto del mezzo e delle sue attrezzature. ~~Le spese di conservazione ricadranno interamente a carico del comodatario.~~

In nessun caso il comodatario potrà spostare il mezzo dal luogo indicato per la sua conservazione, se non preventivamente comunicato e autorizzato dal Comune di Monte di Procida.

Le spese durante l'utilizzo dell'automezzo da parte di terzi di cui all'art. 3.1 ricadranno totalmente sul comodatario, salvo diverso patto tra comodatario e terzo utilizzatore, il quale non avrà effetto nei confronti dell'Ente, in quanto, nei confronti di questo, risponderà il solo comodatario anche per il fatto del terzo.

Art. 9 - Responsabilità del comodatario.

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario.

Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso da quello previsto, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario. Il comodatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti derivanti e/o connessi all'utilizzo improprio dei beni in consegna. Il comodatario esonera e terrà espressamente sollevato il comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, nonché dall'uso dei beni assegnati.

Il comodatario si obbliga, comunque, ad utilizzare il bene con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni allo stesso e ai terzi.

Il comodatario dovrà astenersi dall'apportare qualsiasi modifica al bene senza la preventiva autorizzazione scritta del comodante.

Il comodante si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento al bene concesso in comodato, al fine di verificarne il corretto uso e lo stato di conservazione.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori e ai soggetti e a questi equiparati.

Il comodatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza degli associati, dei lavoratori e dei soggetti a questi equiparati.

Art. 11 - Affidamento incarichi.

Il comodatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a *ex* dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, nei tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 12 - Codice di comportamento

Il comodatario si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del committente o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento dell'Ente comunale, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il committente la facoltà di risolvere il presente contratto, qualora, in ragione della gravità e della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 13 - Conflitti di interesse.

Il comodatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con il comodante.

Art. 14 - Registrazione

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 266/1991. Le parti convengono che la presente pattuizione verrà registrata soltanto in caso d'uso e che le spese di registrazione saranno a carico del comodatario.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto ed in caso di chiusura dell'Associazione.

Art. 16 - Privacy

Le parti si obbligano agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 per quanto applicabili e, conseguentemente, per ciò che concerne la nomina a Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 17 – Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, saranno deferite, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, alla competenza del Tribunale di Napoli.

Art. 18 - Disposizioni finali.

Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero la necessità - anche per esclusive ragioni di tutela di

pubblici interessi- e, concordano sulla circostanza che le clausole del presente contratto sono il frutto di una espressa trattativa intercorsa fra loro.

Art. 19 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non modificato dal presente atto, valgono le norme stabilite codice civile, dal codice degli appalti e dalla normativa vigente.

Letto, confermato, e sottoscritto.

Ass. Volontariato di Protezione Civile “FALCO”

Comune di Monte di Procida

Il Presidente

Il Responsabile del XIII Settore

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., entrambe le parti approvano specificatamente, mediante separata sottoscrizione, i predetti articoli, dopo averli attentamente letti, esaminati e inteso il loro contenuto.

Letto, confermato, e sottoscritto.

Ass. Volontariato di Protezione Civile “FALCO”

Comune di Monte di Procida

Il Presidente

Il Responsabile del XIII Settore
